



COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 51 DEL 29/06/2001)

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 7 - Scarico di rottami e detriti

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 9 - Installazione di tende solari

Art. 10 - Installazione di vetrine

Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche

Art. 13 - Mercati di gente d'affari

Art. 14 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole

Art. 16 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 17 - Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 22 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 24 - Sgombro della neve

Art. 25 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 26 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

Art. 27 - Pulizia delle vetrine e tende

Art. 28 - Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 29 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti

Art. 30 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 31 - Manutenzione degli edifici
- Art. 32 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 33 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 34 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 35 - Depositi in proprietà private
- Art. 36 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 37 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 - Bagni
- Art. 39 - Bestie macellate e trasporto di carne
- Art. 40 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 41 - Viali e giardini pubblici
- Art. 42 - Vasche e fontane
- Art. 43 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità
- Art. 44 - Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 45 - Inquinamento acustico
- Art. 46 - Esercizio di mestieri, arti e industrie
- Art. 47 - Impianti di macchinari
- Art. 48 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 49 - Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni
- Art. 50 - Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 51 - Uso di strumenti sonori
- Art. 52 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 53 - Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 54 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
- Art. 55 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 56 - Suono delle campane
- Art. 57 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Art. 58 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili
- Art. 59 - Carovane di nomadi

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazioni od altri edifici
- Art. 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei corti e scantinati
- Art. 64 - Fucine e forni
- Art. 65 - Uso di fiamma libera
- Art. 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- Art. 67 - Animali pericolosi - Cani
- Art. 68 - Strumento da taglio
- Art. 69 - Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- Art. 70 - Trasporto di acqua gassata o seltz
- Art. 71 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 72 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 73 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 74 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 75 - Materiale di demolizione
- Art. 76 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 77 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 78 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 79 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 80 - Orario degli esercizi
- Art. 81 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art. 82 - Vendita e scorta delle merci
- Art. 83 - Vendita dei pane
- Art. 84 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- Art. 85 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- Art. 86 - Esalazioni di merci
- Art. 87 - Tabella per la vendita di combustibile
- Art. 88 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 89 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- Art. 90 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 91 - Preavviso di cessazione di servizio
- Art. 92 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- Art. 93 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art. 94 - Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 95 - Esercizio di mestieri girovagli
- Art. 96 - Esercizio di guide pubbliche
- Art. 97 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 98 - Addetti al trasporto bagagli
- Art. 99 - Baracche per i pubblici spettacoli

Art. 100 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101 -Cortei funebri

Art. 102 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XI - SANZIONI

Art. 103 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 104 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 105 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 106 - Sospensione delle licenze

Art. 106 bis – Compatibilità fra disposizioni regolamentari

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 107 - Disposizioni transitorie

Art. 108 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo **la Legge 8 Giugno 1990, n° 142**.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compreso i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.

Il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi e licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per scritto e accordate:

- a) personalmente al titolare.
- b) Senza pregiudizio di terzi.
- c) Con l'obbligo-dei concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data.
- d) Con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
- e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta libera oppure in carta legale nei casi previsti dalle norme di legge nelle singole materie

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Art. 7 - Scarico di rottami e detriti

Art. 8 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 9 - Installazione di tende solari

Art. 10 - Installazione di vetrine

Art. 11 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art. 12 - Commercio su aree pubbliche

Art. 13 - Mercati di gente d'affari

Art. 14 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 15 - Installazione di chioschi ed edicole

Art. 16 - Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art. 17 - Collocamento di condutture

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SUL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Inquinamento atmosferico

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227)

dalle particolari norme legislative vigenti in materia, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7

Scarico di rottami e detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi tipo e specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno 500 metri da centri abitati.

Eventuali contrasti con il R.E.C. sono da intendersi normati da quest'ultimo

Art. 8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere

concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori degli stessi.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza dei traffico o di altri motivi di pubblico interesse, l'apposito regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico ne disciplina comunque la collocazione.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 9

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere in linea con le norme del C.d.S. anche per la sua larghezza.

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare i limiti previsti dalle norme urbanistiche e Regolamenti vigenti in materia.

Per tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso, dal competente Ufficio Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente Ufficio comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse è sempre necessario comunque il parere preventivo dell'Ufficio Urbanistica.

Eventuali contrasti con il R.E.C. sono da intendersi normati da quest'ultimo.

Art. 10

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale ed in linea con le norme urbanistiche.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, sono tassativamente vietate, le deroghe possono coesistere a discrezione dell'Amministrazione Comunale purché in linea con le Leggi sanitarie vigenti in materia.

Art. 12

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dalla Legge 28 marzo 1991, n° 112 e dal relativo regolamento di esecuzione e delle leggi e regolamenti che regolano la materia ed è consentito soltanto sulle aree a ciò destinate e con limiti e le modalità per essa stabiliti.

Art. 13

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono

riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passeggeri pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 15

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione, potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 16

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli, l'amministrazione Comunale può con specifica Ordinanza del Sindaco autorizzare l'uso di pattini o consimili in aree pubbliche definite, a ciò destinate.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 17

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere **dell'Ufficio Tecnico Comunale**, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti Uffici Comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio per riparazione dei suolo pubblico e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico dei concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura dei tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello di mento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti:

a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 21 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 22 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

Art. 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 24 - Sgombro della neve

Art. 25 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 26 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

Art. 27 - Pulizia delle vetrine e tende

Art. 28 - Disposizioni riguardanti gli animali

Art. 29 - Divieto di getto di opuscoli e foglietti

Art. 30 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 18

Disposizioni di carattere generale

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 19

Obblighi dei concessionari di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura, alla fine di ogni mercato, fiera, manifestazioni di qualsiasi tipo, i venditori avranno l'obbligo di ripulire il suolo da ogni rifiuto o residuo.

Art. 21

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 22

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 23

Trasporto di materiali di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno

essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci od oggetti per i quali venne a insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 24

Ingombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 25

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art.26

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 27

Pulizia delle vetrine e tende

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9,30 del mattino, potranno essere autorizzate preventivamente e su richiesta dei diretti interessati le occupazioni di suolo pubblico per la pulizia delle tende aggettanti su suolo pubblico.

Art. 28

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato foraggiare degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggiali e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dei competente Ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 29

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

E' altresì vietata la pubblicità a mano o con collocazione su vetrine, autoveicoli e motoveicoli di ciclostilati - manifesti - fogli e qualsiasi altro oggetto simile. Deroghe saranno espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale per manifestazioni politiche, sindacali, culturali.

Art. 30

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 31 - Manutenzione degli edifici

Art. 32 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 33 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Art. 34 - Ornamento esterno dei fabbricati

Art. 35 - Depositi in proprietà private

Art. 36 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

Art. 37 - Spolveramento di panni e tappeti

Art. 38 - Bagni

Art. 39 - Bestie macellate e trasporto di carne

Art. 40 - Pattumiere e recipienti con rifiuti

Art. 41 - Viali e giardini pubblici

Art. 42 - Vasche e fontane

Art. 43 - Atti contrari alla nettezza dei pubblico suolo, al decoro e alla moralità

Art. 44 - Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico

IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.31

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel **vigente Regolamento Edilizio**.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle vetrine e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà immediata cancellazione a spese del trasgressore ove individuato.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Art. 32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato **all'autorizzazione comunale** e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dei luoghi.

Per la pubblicità nelle vendite straordinarie delle merci è consentito, previa autorizzazione, applicare alle vetrine manifesti, scritti e locandine.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque in modo tale che armonizzi coi carattere artistico dei fabbricati.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Eventuali contrasti con il R.E.C. sono da intendersi normati da quest'ultimo.

Art. 33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, ove lo riterrà opportuno, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 34

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi dei fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 35

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a **giudizio insindacabile** dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili.

Art. 37

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili, nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolveramento sarà consentito dalle ore...sino alle ore 10.00 dei mattino.

Art. 38

Bagni

Nei bagni pubblici ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite dalle leggi nazionali e comunali e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti le determinate località.

Art. 39

Bestie macellate e trasporto carne

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario della A.S.L. competente per territorio ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 40

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 41

Viali e giardini pubblici

Nei viali, piazze, giardini e parchi pubblici è vietato:

- a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani che devono esser sempre tenuti al guinzaglio e con museruola; inoltre è fatto obbligo ai proprietari di munirsi di apposito sacchetto o contenitore con paletta per rimuovere eventuali escrementi del proprio cane.
- b) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua o rigagnoli.
- c) Passare o coricarsi nelle airole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie.
- d) Guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti.
- e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.
- f) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità.
- g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni imposte dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo danno a persone e cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Art. 42

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, carte, materiale di plastica, vetro e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 43

Atti contrari alla nettezza dei pubblico suolo, al decoro e alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i Portici sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' dei pari vietato, in qualsiasi circostanza salire, arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato questuare, chiedere elemosine, vendere gadgets, pulire i parabrezza delle auto sulla carreggiata stradale, marciapiedi e piazze di tutto il territorio comunale ad eccezione delle iniziative di Associazioni Umanitarie, Culturali e Politiche che potranno essere preventivamente autorizzate su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

E' vietato camminare o sostare anche temporaneamente su suolo pubblico con abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero mostrando nudità che comunque costituisca turbativa al decoro cittadino, ovvero si configuri attività di meretricio esercitata sul suolo pubblico che possa creare turbativa e intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione e danneggiamento al demanio pubblico.

Art.44

Recinzioni di terreni confinanti coi suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti coi suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno

recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa facilmente o liberamente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni **del caso**, con muratura, cancellata, od altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Art. 45 - Inquinamento acustico

Art. 46 - Esercizio dei mestieri, arti e industrie

Art. 47 - Impianti di macchinari

Art. 48 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 49 - Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Art. 50 - Rumori nei locali pubblici e privati

Art. 51 - Uso di strumenti sonori

Art. 52 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 53 - Venditori e suonatori ambulanti

Art. 54 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Art. 55 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Art. 56 - Suono delle campane

Art. 57 - Sale da ballo, cinema e ritrovi

Art. 58 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Art. 59 - Carovane di nomadi

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

Art. 45

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliorare tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 46

Esercizio di mestieri, arti e industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.30 al 15 Giugno al 15 Settembre; dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 07.00 nel restante periodo dell'anno.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta da parte del Sindaco.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percettibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le relative modifiche che dovessero essere richieste nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Eventuali contrasti con il R.E.C. sono da intendersi normati da quest'ultimo.

Art. 47

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato; eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per scritto comunale e dalla A.S.L. territoriale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento.
- b) Non siano state osservate le norme, stesse e quelle particolari prescritte caso per caso.
- c) Siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa dei rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà essere comunque evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 48

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 49

Funzionamento di apparecchiatura nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore e vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella, zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 50

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini, **oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico**. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi e comunque si applicano le norme del regolamento relativo alla zonizzazione.

Art. 51

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro, viene fatto salvo l'uso delle sirene per i mezzi di soccorso e di emergenza.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico è vietata qualsiasi

forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 52

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21.00 alle ore 07.30, e nelle ore previste dall'art. 46 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. non possono effettuarsi salvo particolari deroghe dell'Amministrazione Comunale.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumorio.

Art. 53

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, per il periodo 15 Giugno - 15 Settembre dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 07.30, nel restante periodo dell'anno dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 07.00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 54

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Art. 55

Detenzione di cani o animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, previsti dalla perimetrazione dei C.d.S. la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o

di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la quiete pubblica.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato far circolare cani od altri animali se **non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola**. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere.

Nel caso sopradetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 56

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Art. 57

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 08.00 e fino alle ore 13.00
- b) al pomeriggio dopo le ore 17.00 e non oltre le ore 20.00

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 59

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi non sono consentite su tutto il territorio comunale.

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili

Art. 61 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

Art. 62 - Detenzione di combustibili in case di abitazioni od altri edifici

Art. 63 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

Art. 64 - Fucine e forni

Art. 65 - Uso di fiamma libera

Art. 66 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Art. 67 - Animali pericolosi

Art. 67 bis- Animali d'affezione

Art. 68 - Strumento da taglio

Art. 69 - Trasporti di oggetti incomodi o pericolosi

Art. 70 - Trasporto di acqua gassata o seltz

Art. 71 - Scalpellamento di vie o piazze

Art. 72 - Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

Art. 73 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 74 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Art. 75 - Materiale da demolizione

Art. 76 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Art. 77 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 78 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

Art. 79 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 60

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas, di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili

vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento de locali non fossero attuate.

Art. 61

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono

essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 100 mc. Dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 62

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento dei fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno dei locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
- b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiuse ermeticamente verso l'interno;
- c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione dei gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- d) per evitare la fuoriuscita dei gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso di gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, al sensi leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 63

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili, e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circostanti da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 64

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione **del Sindaco**, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda colta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento dei rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art.65

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 66

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 67

Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni altro pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni, ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possono offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 67 bis

Animali d'affezione

Gli animali di affezione di qualunque razza o taglia, non possono circolare od

essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere al guinzaglio, e regolarmente tatuati.

Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

E' fatto obbligo ai possessori degli animali d'affezione di provvedere immediatamente alla pulizia dei luoghi pubblici eventualmente sporcati dai propri animali.

L'Amministrazione Comunale provvederà a dislocare nei luoghi maggiormente frequentati apposite attrezzature utili a favorire la pulizia da parte dei privati cittadini possessori degli animali d'affezione dei luoghi stessi eventualmente sporcati.

Il Comune promuove e disciplina la tutela di animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Il trattamento dei cani e di altri animali di affezione deve riferirsi alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo): la Polizia Municipale deve provvedere affinché tutti i cittadini rispettino tale legge.

Il Comune deve provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 15 dell'11.02.1992 - Regione Abruzzo - avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione.

I servizi Comunali locali devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 2 della sopracitata Legge 14 agosto 1991, n. 281.

Gli Enti e le Associazioni protezionistiche possono gestire le strutture di cui sopra, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale. Tali strutture possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Il Comune deve istituire l'anagrafe canina e rilasciare una carta d'identità per cani per mezzo dell'inserimento indolore di microchip, mezzo necessario per il riconoscimento dei cani (e dei loro padroni) da parte dei vigili della Polizia Municipale, che devono essere in possesso di un lettore di microchip.

I vigili devono frequentare corsi di aggiornamento e formazione per il personale degli Enti Locali addetti ai servizi di cui alla Legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 3).

Art. 68

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art.69

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 70

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 71

Scalpellamento di vie e di piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 72

Manutenzione di tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti. I cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 73

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 74

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'ispettorato dei Lavoro.

Art. 75

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che all'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 76

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate di finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 77

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche e le sponda munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 78

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio provato e tutte le località provate di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar dei sole. Quando alla siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, provvedersi che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 79

Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della autovettura;
- 7) occupare più di un posto o ingombrare i passeggeri, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle autovettura;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possono riuscire molesti o pericolosi, o che possono imbrattare i viaggiatori;

- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o animali;
- 13) distribuire oggetti e stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina,

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri,
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Per le altre norme particolari, si rimanda al Regolamento del servizio pubblico da piazza e da rimessa.

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 80 - Orario degli esercizi

Art. 81 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Art. 82 - Vendita e scorta delle merci

Art. 83 - Vendita del pane

Art. 84 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Art. 85 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati

Art. 86 - Esposizioni di merce

Art. 87 - Tabella per la vendita di combustibile

Art. 88 - Requisiti dei locali di vendita

Art. 89 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 80

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 81

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce e alla vista del compratore:

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 82

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento o occultamento dei prodotti. I rivenditori devono essere costantemente muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 83

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 84

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili.

Senza la prescritta autorizzazione dei Sindaco, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc. nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 85

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco contenitore, il misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicare, la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 86

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua e rinnovazione frequente di essa, nonché dell'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 87

Tabella per la vendita dei combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni il combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili in vendita.

Art. 88

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere dei commercio che vi si effettua.

Art. 89

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengono nonostante il divieto del sindaco, il trasgressore sarà punito, oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90 - Esercizio dei commercio su aree pubbliche

Art. 91 - Preavviso di cessazione di servizio

Art. 92 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

Art. 93 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

Art. 94 - Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 90

Esercizio dei commercio su aree pubbliche

L'esercizio dei commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

E' vietata la vendita itinerante su tutto il territorio comunale se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 91

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare le sue attività dovrà darne partecipazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 92

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 93

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta, oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 94

Requisiti dei carretti della vendita su aree pubbliche

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25, comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e dei recapiti del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 95 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 96 - Esercizio di guide pubbliche
- Art. 97 - Lustrascarpe e venditori di giornali
- Art. 98 - Addetti al trasporto bagagli
- Art. 99 - Baracche per i pubblici spettacoli
- Art. 100 - Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta licenza dell'Autorità Comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositi destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 96

Esercizio di guide pubbliche

L'esercizio del mestiere di guida è subordinato ad autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco.

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione "GUIDA AUTORIZZATA".

Art.97

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentire l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 98

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio dei trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con l'indicazione "portabagagli". Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione dei numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Art. 99

Baracche per i pubblici spettacoli

Senza la licenza dei Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Art. 100

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.

Di regola, quando non siano altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio dei Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco, con l'accordo, se dei caso, dell'Autorità di P.S., revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alla disposizioni delle leggi e dei regolamento non tengano un contegno corretto nell'esercizio dei mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101 - Cortei funebri

Art. 102 - Processioni - Manifestazioni

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 101

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 102

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI - SANZIONI

Art. 103 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 104 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 105 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 106 - Sospensione delle licenze

Art. 106 bis – Compatibilità fra disposizioni regolamentari

CAPO XI - SANZIONI

Art. 103

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria **ed amministrativa**.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 300.000 ad un massimo L. 3.000.000, con le modalità indicate dalla legge 24.11.1981, n°689 e successive modifiche ed integrazioni, alla quale si fa riferimento per ogni adempimento procedurale attinente la pratica contravvenzionale: mancato pagamento, presentazione ricorsi e quant'altro. Organo competente a ricevere il rapporto è il Sig. Sindaco alla cui Amministrazione che rappresenta vanno destinati i proventi delle relative violazioni.

Art. 104

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 105

Sequestro, confisca e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria, può essere effettuata la confisca delle cose oggetto del sequestro qualora espressamente stabilito da Ordinanza del Sindaco.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 106

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 106 bis

Compatibilità fra disposizioni regolamentari

Allo scopo di rendere univoca l'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, nell'ipotesi di contrasto con le disposizioni regolamentari in materia urbanistica o edilizia, prevarranno queste ultime.

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 107 - Disposizioni transitorie

Art. 108 - Entrata in vigore.

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 107

Disposizioni transitorie

Terminano sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento nei casi di adeguamento.

Hanno effetto immediato per tutte le norme che si uniformano

Art. 108

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Sono abrogati tutti i Regolamenti, Ordinanze e consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.